



ASSOGAS

Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Energetici

Piazza Luigi di Savoia 22 - 20124 Milano

Telefono: +39 02 73.810.79; Telefax: +39 02 733.342

www.assogas.it - info@assogas.it

Codice Fiscale 97002680151

All. Prot. 95/14

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA, IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO

Documento per la consultazione n. 36/2014/R/com

"Orientamenti finali in materia di revisione e semplificazione delle disposizioni di separazione contabile per il settore dell'energia elettrica e del gas"

**Osservazioni e proposte ASSOGAS
Milano, 28 Febbraio 2014**



CONFINDUSTRIA

Osservazioni di carattere generale

ASSOGAS, in primo luogo, intende ribadire la propria contrarietà alla creazione di un "doppio binario" di contabilità, derivante dall'eventuale introduzione di una "contabilità regolatoria", nuovamente prospettata nel Documento per la consultazione in oggetto. A tal riguardo, come già evidenziato nelle osservazioni relative al DCO 82/2013, non si riscontra coerenza tra le esigenze di semplificazione e razionalizzazione degli obblighi informativi vigenti, riconosciute dallo stesso Regolatore, e tale eventuale previsione che si sostanzierebbe in una gravosa duplicazione delle strutture contabili, a fronte, peraltro, di benefici a nostro avviso poco evidenti.

Si continuano, infatti, a nutrire forti perplessità in merito all'intenzione di codesta Autorità di disciplinare, oltre alla classificazione delle poste di bilancio, anche le modalità di valutazione delle stesse, le quali, per la contabilità "ordinaria", rispondono necessariamente a principi nazionali (ITALIAN GAAP – principalmente seguiti dalle imprese non quotate) ed internazionali (IFRS – adottati dalle società quotate). Qualora il Regolatore, alla luce delle proprie esigenze, ritenesse comunque necessario valutare l'introduzione di differenti principi contabili, dovrebbe inevitabilmente condividere tale orientamento a livello europeo con l'EFRAG, eventualmente attraverso l'ACER, per giungere alla definizione di modalità di valutazione univoche delle poste per tutte le imprese soggette agli obblighi di cui al TIU.

In secondo luogo, alla luce delle stesse esigenze citate, nonché al fine della trasmissione di dati ottimali e realmente utilizzabili per gli scopi previsti dall'Autorità, si segnala, in generale, come l'eccessivamente puntuale livello di dettaglio richiesto dalla stessa non trovi alcun riscontro nelle realtà fattuali aziendali. In considerazione di tale disallineamento tra i *desiderata* del Regolatore (inerenti dati non materialmente scomponibili) ed i dati disponibili (che, contrariamente, riflettono i reali assetti aziendali), gli operatori sarebbero portati a trasmettere, per lo più, informazioni inerenti "servizi comuni" e "funzioni operative condivise", riallocate sulla base di *driver*, comunque non pienamente rispondenti all'effettiva ripartizione delle poste.

Altresì, si ritiene necessario ribadire l'opportunità di valutare le informazioni richieste nell'ottica di evitare inutili duplicazioni di trasmissione. Infine, come più puntualmente trattato nel relativo quesito specifico, si chiede di considerare, nella definizione delle tempistiche di attuazione, la previsione di un periodo transitorio (relativo all'anno 2014) per l'implementazione volontaria delle disposizioni qui previste.

Risposta ai quesiti posti in consultazione

S1. Vi sono osservazioni in merito alla struttura e al contenuto dell'allegato Testo integrato proposto in consultazione?

Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 18.2 e 18.4 del TIUC, allegato al DCO in oggetto, si chiedono chiarimenti in merito alla portata della formulazione di cui alla lettera a), anche alla luce della definizione di "esercente" prevista dall'articolo 1 dello stesso allegato. In particolare, la formulazione dell'art. 18.4 sembra voler assoggettare all'obbligo di separazione contabile soggetti che non svolgono attività oggetto del TIU, per il solo fatto della loro appartenenza ad un Gruppo societario che svolge attività sia soggette che non soggette all'obbligo di separazione.

Inoltre, in un'ottica di semplificazione, si richiede l'eliminazione della lettera q) dall'elenco di cui all'articolo 19.1, riportante la descrizione delle eventuali operazioni straordinarie avvenute nell'esercizio e le relative risultanze sui dati patrimoniali ed economici riportati nei conti annuali separati.

S5. Si condividono gli orientamenti finali in merito alla definizione e alla struttura dell'attività di misura e distribuzione del gas?

Si condividono gli orientamenti finali in merito alla definizione e alla struttura dell'attività di misura e distribuzione del gas.

S6. Si condividono gli orientamenti finali in merito alla definizione e alla struttura dell'attività di vendita ai clienti finali del gas?

S7. Si condividono gli orientamenti finali in relazione alle attività e comparti del settore elettrico e del gas proposte?

Come già dalla Scrivente espresso in risposta al DCO 82/2013 ed in coerenza con quanto detto in premessa, non si ritiene opportuno elevare a livello di attività la vendita di gas naturale a condizioni di libero mercato e quella a condizioni di tutela. A nostro avviso, apparirebbe infatti più coerente con la natura delle operazioni coinvolte, prevedere, da un lato, l'accorpamento delle attività di vendita di gas naturale ai clienti finali (indipendentemente dalle condizioni economiche applicate, le quali potrebbero, quindi, determinare l'attribuzione delle poste a due diversi comparti) e, dall'altro, la creazione di un'attività indipendente per la fornitura dei servizi di ultima istanza. In merito a quest'ultima, infatti, non ci sembra appropriato ipotizzare un collegamento logico tra attività (servizi di ultima istanza e vendita a condizioni di tutela) per loro natura non paragonabili (si pensi, ad esempio, alla disciplina dei meccanismi di reintegrazione della morosità) e diversamente retribuite. La mancata separazione potrebbe generare un'informazione errata e, di conseguenza, indurre ad inesatte valutazioni.

Con riferimento alle "attività" più propriamente definibili come vendita, inoltre, si segnala come le poste contabili, con particolare riferimento ai costi, non vengono trattate a livello aziendale in maniera "scomposta". L'approvvigionamento, ad esempio, viene programmato e gestito alla luce del "portafoglio" complessivo, e non differenziato in funzione delle due tipologie contrattuali. In un'ottica di razionalizzazione, altresì, non sembra coerente che gli operatori debbano strutturarsi per poter "dedicare" in modo esclusivo risorse (economiche ed umane) all'una o all'altra tipologia di contratto solo al fine di poter quantificare le poste da trasmettere al Regolatore. Diversamente, i valori trasmessi sarebbero invece non aderenti alla realtà fattuale e, conseguentemente, frutto di assunzioni e proporzionamenti non significativi per i fini previsti dall'Autorità.

S8. Si condividono le soglie di applicazione del regime ordinario, semplificato e le soglie di esenzione proposte, in particolare per quanto riguarda l'attività di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale?

Ribadendo quanto affermato in risposta al DCO 82/2013, non si condividono alcune delle logiche sottese alla definizione delle soglie.

In particolare non si concorda con il principio di individuare soglie di esenzione che comportino, comunque, l'obbligo di tenuta di una contabilità separata, nonché di messa a disposizione. Di fatto l'esenzione riguarda solo l'invio dei dati.

Infine, con riferimento alla proposta di esenzione dall'invio delle informazioni relative alla movimentazione delle immobilizzazioni per le imprese che operano nelle attività libere (quali, ad esempio, l'attività di vendita del gas naturale ai clienti finali) si condividono gli orientamenti espressi dal Regolatore. Nell'Allegato A, tuttavia, non sembra rinvenirsi tale disposto, essendo indistintamente prevista all'articolo 13 un'unica elencazione delle componenti dei conti annuali separati, comprensiva, alle lettere f) e g), della "movimentazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali".

S9. Vi sono ulteriori adempimenti informativi in materia di separazione contabile che si ritiene utile segnalare in un'ottica di semplificazione della materia?

Proprio in un'ottica di semplificazione della materia, non si ritiene opportuno prevedere ulteriori adempimenti informativi in materia di separazione contabile.

S12. Si condivide la proposta di introdurre un manuale operativo di contabilità regolatoria con le caratteristiche sopra delineate?

S13. Vi sono contributi o suggerimenti che possono essere forniti per una prima stesura del manuale di contabilità regolatoria?

Come già più volte evidenziato, non si condivide l'orientamento espresso al punto 4.3 b) in cui, seppure a valle della costituzione di un tavolo tecnico di approfondimento, si paventa la definizione di *“modalità di valutazione delle poste di bilancio di esercizio”* differenti da quelle nazionali ed internazionali, attualmente seguite. L'orientamento proposto, infatti, non sembra coerente con le *“forti preoccupazioni”* manifestate dagli operatori, che il Regolatore stesso richiama al punto 4.2.

Pertanto, si condivide la creazione di un manuale operativo, purché il suo unico scopo sia quello di esser d'aiuto ai fini di una migliore classificazione delle poste di bilancio.

Diversamente, come detto in premessa, l'eventuale individuazione di criteri di valutazione ulteriori o diversi rispetto a quelli previsti dai principi contabili non potrebbe esser attuata senza una preventiva condivisione ed armonizzazione degli orientamenti a livello europeo (con il coinvolgimento dell'EFRAG ed, eventualmente, dell'ACER), in modo che possano esser definite regole comuni a tutti gli operatori.

S14. Si condivide la proposta di modifica dei driver? Si ritiene che vi possano essere ulteriori semplificazioni dei driver?

In un'ottica di semplificazione non si condivide l'eliminazione della voce *“Ricavi delle vendite e delle prestazioni”* quale driver per l'attribuzione delle FOC alle attività.

S15. Efficacia delle nuove disposizioni in materia di separazione contabile.

Alla luce di quanto previsto dal Regolatore al punto 4.12, si ritiene opportuno prevedere l'eliminazione delle *“grandezze fisiche sottostanti”* all'interno dei conti annuali separati, come ipotizzato dall'articolo 13, lettera i), dell'Allegato A. Tali dati, infatti, risultano *“duplicati rispetto a quelli richiesti in altre raccolte dati dell'Autorità”*. Si sottolinea, inoltre, che l'inserimento delle grandezze fisiche sottostanti nell'ambito dei conti annuali separati imporrebbe al revisore legale dei conti di estendere la propria opinione anche a questo aspetto. Se questa è l'intenzione, si suggerisce di verificare *ex-ante* con le associazioni dei revisori la natura delle attestazioni che gli stessi possono fornire in merito.

S16. Si condividono gli orientamenti finali circa l'entrata in vigore delle nuove disposizioni?

S17. Al fine dell'applicazione delle nuove regole di separazione contabile già a partire dall'esercizio 2014, si ritiene necessario che vengano introdotte clausole transitorie di semplificazione? Se sì, quali?

Alla luce delle tempistiche di pubblicazione delle nuove disposizioni, nonché del periodo necessario alla loro implementazione, si evidenzia la gravosità, in termini organizzativi e di costi, di un adeguamento immediato al nuovo sistema. Si ritiene, pertanto, opportuno prevedere, con riferimento all'anno 2014, l'applicazione facoltativa di quanto disposto.

Si esprimono, infine, forti perplessità in merito all'interpretazione del paragrafo 4.18, con particolare riferimento all'applicazione di tali previsioni alle ipotesi di bilanci/esercizi sociali non allineati con l'anno solare. Ribadendo quanto espresso in risposta al DCO 82/2013, ferma restando l'unicità del documento di bilancio redatto sulla base dell'esercizio sociale (e non necessariamente coincidente con l'anno solare), occorrerebbe, a nostro avviso, prevedere espressamente che la raccolta dati si riferisca all'ultimo esercizio concluso, data la stretta ed indiscutibile correlazione tra i conti annuali separati ed il bilancio di esercizio.

Auspico che le osservazioni qui formulate possano rappresentare per l'Autorità un contributo interessante ed utile e dichiarandoci come sempre a completa disposizione per fornire ogni eventuale ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

ASSOGAS
Associazione Nazionale Industriali
Privati Gas e Servizi Energetici

Ing. Marta Bucci
Direttore Generale

